

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4652

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(FANFANI)

E DAL MINISTRO DEL LAVORO E DALLA PREVIDENZA SOCIALE
(GORRIERI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO E AD *INTERIM*
DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(GORIA)

—

Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 1987, n. 156, recante fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed interventi per settori in crisi

Presentato il 28 aprile 1987

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il presente decreto-legge, che si sottopone al Parlamento per la conversione, riproduce sostanzialmente il testo del decreto-legge 25 febbraio 1987, n. 48, decaduto, ad eccezione di quelle disposizioni, prive di copertura finanziaria, che hanno provocato il rinvio alle Camere del provvedimento da parte del Capo dello Stato ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione.

La decretazione d'urgenza si rende necessaria al fine di evitare l'interruzione dei benefici della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di provvedere alla proroga di disposizioni e di termini in materia di contributi e di prestazioni previdenziali nonché di introdurre una più razionale e compiuta disciplina sanzionatoria per le omissioni e le evasioni contri-

butive in relazione alla esigenza di assicurare agli Istituti previdenziali il mantenimento dei flussi contributivi indispensabili per lo svolgimento delle attività istituzionali.

In ordine alla fiscalizzazione degli oneri sociali, in passato si è provveduto a differire di volta in volta, senza modificazioni normative, la scadenza dei benefici in questione al fine di evitare l'interruzione degli stessi ed i conseguenti aggravati del costo del lavoro.

Le forze politiche e le parti sociali del mondo del lavoro, nelle diverse sedi, hanno ripetutamente sottolineata l'esigenza di una revisione strutturale ed organica della disciplina della fiscalizzazione.

Il Governo, al fine di avviare in materia una riforma concretamente finalizzata agli obiettivi primari di politica economica prefissati, in primo luogo l'occupazione, predispose i decreti-legge n. 882 del 1986 e n. 48 del 1987, entrambi non convertiti in legge, che introducevano una modifica strutturale nel sistema della fiscalizzazione con la trasformazione del beneficio da riduzione percentuale dell'aliquota contributiva in una quota capitaria da detrarre dalla massa dei contributi mensilmente posti a carico dei datori di lavoro per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

Il motivo di tale scelta, come sopra accennato, è da individuarsi nella volontà di sostenere l'occupazione soprattutto nelle piccole e medie aziende e nei settori a più alta presenza di manodopera e a più basso livello retributivo, destinati a ritrarre maggiori vantaggi dall'introduzione della quota capitaria rispetto alla vigente riduzione percentuale d'aliquota.

Pertanto con l'articolo 1 viene ribadito il nuovo sistema di fiscalizzazione (quota capitaria uguale per uomini e donne) nelle stesse misure previste nel decreto-legge n. 48 del 1987 per l'industria e per il commercio. Per le imprese agricole vengono mantenuti i benefici introdotti in sede parlamentare (lire 133.000 per ogni dipendente, compresi impiegati e dirigenti) ad eccezione di quelle operanti nelle

aree del Mezzogiorno di cui all'articolo 1 del testo unico n. 218 del 1978 alle quali è invece riconosciuto lo sgravio decennale del 60 per cento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per il personale dipendente.

Inoltre si è ritenuto opportuno mantenere, per il periodo intercorrente dal 30 novembre 1986 all'entrata in vigore del nuovo sistema, la disciplina preesistente in materia di concessione delle agevolazioni contributive.

Vengono altresì mantenute le norme che disciplinano le ipotesi di corresponsione di retribuzione per un numero di giornate inferiore al mese e di lavoro a tempo parziale nonché gli specifici requisiti necessari per la fruizione degli sgravi (rispetto delle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali e provinciali e rispetto delle procedure amministrative relative alla denuncia dei lavoratori occupati).

L'articolo 2 contiene una norma di natura interpretativa tesa ad individuare e precisare le prestazioni previdenziali spettanti ai lavoratori agricoli iscritti nei cessati elenchi bloccati che abbiano prestato 30 giornate lavorative nel 1985.

All'articolo 3 viene confermata la proroga fino al 30 novembre 1987 dello sgravio contributivo per il Mezzogiorno di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno.

È stata inoltre introdotta la disposizione che prevede la concessione degli sgravi predetti alle aziende che istituiscono o trasferiscono unità produttive nel Mezzogiorno in numero non inferiore a duecento a seguito di processi di riconversione produttiva e tecnologica accertati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

L'articolo 4 prevede una nuova disciplina in materia di sanzioni contributive con l'introduzione di una nuova sanzione (somma aggiuntiva) più opportunamente graduata in ragione della natura dell'indempienza contributiva.

In particolare la somma aggiuntiva è di importo pari, in ragione d'anno, al tasso dell'interesse di differimento e di

dilazione, ulteriormente maggiorato di 5 punti in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e dalle registrazioni obbligatorie.

Nell'ipotesi di mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi, derivanti da oggettive incertezze sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, la somma aggiuntiva è limitata all'importo del solo tasso di interesse di differimento e di dilazione.

La somma aggiuntiva aumenta del 50 per cento, in ragione d'anno, dei contributi o premi dovuti in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero. Nel caso di denuncia spontanea della posizione debitoria prima di contestazioni o richieste da parte degli Istituti previdenziali, la somma aggiuntiva è pari al tasso di interesse di dilazione aumentato di 5 punti.

La somma aggiuntiva non può comunque superare un importo pari a due volte quello dei contributi o premi omessi o tardivamente versati. Per i soggetti tenuti al pagamento della somma aggiuntiva nella misura massima è prevista altresì l'applicazione degli interessi di legge sul debito complessivo. Il provvedimento prevede anche la possibilità di ridurre ad un tasso non inferiore a quello degli interessi legali la somma aggiuntiva nel caso di specifiche procedure concorsuali o di debiti contributivi da parte di enti non economici ed enti, fondazioni ed associazioni non aventi fini di lucro.

La norma prevede altresì l'applicazione degli interessi di differimento e di dilazione per i soggetti che provvedano entro il 30 settembre 1987 al versamento dei contributi o premi relativi a periodi contributivi anteriori all'entrata in vigore del provvedimento.

L'articolo 4 contiene altresì disposizioni in materia di denunce contributive e occupazionali all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo, nonché in materia di regolamentazione contributiva delle imprese in amministrazione straordinaria o controllata.

L'articolo 5 contiene la proroga del regime di pensionamento anticipato al 31 dicembre 1987.

In particolare, dispone il differimento per tutto l'anno 1987 dell'efficacia della disciplina contenuta negli articoli 16, 17 e 18 della legge n. 155 del 1981 come modificata ed integrata dalla legge n. 193 del 1984 con estensione ai settori alluminio, fibrocemento e amianto ed alle imprese armatoriali, poste in amministrazione controllata ai sensi della legge n. 95 del 1979, delle disposizioni contenute nella citata legge n. 193.

Il requisito di età per i settori fibrocemento e amianto ed imprese armatoriali è fissato in 52 anni.

Vengono altresì recepite due disposizioni, approvate in sede parlamentare in occasione della discussione del precedente provvedimento, quali:

riduzione a 47 anni del limite di età per le lavoratrici del settore siderurgico per l'accesso al prepensionamento ex legge n. 193 (comma 5);

regolamentazione delle situazioni contributive non definite nel territorio di Campione d'Italia mediante la fissazione di un tasso di cambio fisso in lire 450 fra lira e franco svizzero (comma 6). Per il periodo successivo al 1° gennaio 1986 (comma 6) viene esteso anche alla quota di contributo dovuta dai lavoratori di Campione d'Italia il meccanismo previsto dalla legge n. 11 del 1986 per la parte di contributo a carico del datore di lavoro (abbattimento di una percentuale da attuarsi con decreto ministeriale). Nello stesso articolo 5 viene introdotta una disposizione tesa a definire in via interpretativa gli effetti della iscrizione delle imprese artigiane negli albi nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome con competenza primaria in materia di artigianato (comma 8).

Nell'articolo 6 viene fissato il rinvio al 1° gennaio 1988 dell'entrata in vigore della nuova tariffa dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nel settore industriale (comma 1).

Viene altresì ribadita la norma che conferma, a regime, il contributo aggiuntivo aziendale dovuto dagli artigiani e dai commercianti (comma 2).

È mantenuta la proroga al 31 dicembre 1987 dell'obbligo della contribuzione al Servizio sanitario nazionale per alcune categorie (apprendisti, pescatori piccola pesca ed acque interne, sacerdoti e ministri dei culti acattolici) (comma 3).

Viene riprodotta la norma che mantiene in vigore, non oltre il 31 dicembre 1987, la normativa di cui alla legge n. 501 del 1977 prevedendo che il trattamento di integrazione salariale in corso alla data del 31 dicembre 1986 è prorogabile per 12 mesi (comma 4).

Ugualmente è riprodotta la disposizione per la quale non si fa luogo all'erogazione dell'integrazione salariale per quei lavoratori che abbiano compiuto 60 anni di età ed abbiano maturato il diritto alla pensione di vecchiaia senza aver esercitato l'opzione di cui all'articolo 6 della legge n. 54 del 1982 (comma 5).

Vengono ribadite altresì le disposizioni in materia di integrazione salariale a favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese appaltatrici del gruppo SIR operanti nelle aree industriali della Sardegna (commi 6, 7, 8 e 9).

È altresì confermata la disposizione dei commi 10 e 11 che prevede l'aumento dei fondi di dotazione dell'IRI, dell'ENI e dell'EFIM al fine dell'incremento del capitale dell'INSAR, come, il differimento, al 60° giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, del termine per il versamento delle prime tre rate e della quarta rata dovuta ai datori di lavoro agricolo per gli operai a tempo determinato nonché dai coltivatori diretti, coloni e mezzadri e rispettivi concedenti (comma 12).

Si mantiene anche la norma che prevede per le imprese agricole operanti nel Sud la sospensione del versamento dei contributi afferenti all'anno 1986. Tali contributi insieme a quelli sospesi in passato per calamità naturali potranno essere versati, senza interessi, in 20 rate uguali consecutive e trimestrali a decorrere al 1° novembre 1987 (comma 13).

I commi 14 e 15 contengono la norma che prevede per i lavoratori dello spettacolo, con contratto a tempo determinato, a decorrere dal 1° gennaio 1986, il massimale di retribuzione giornaliera di lire 130.000 (variabile con decreto ministeriale) valido al fine del versamento dei contributi per le indennità economiche di malattia e di maternità.

I commi 16 e 17 riproducono la norma contenuta nel precedente decreto decaduto con la quale si provvede ad adeguare i limiti di reddito familiare ai fini del riconoscimento degli assegni familiari.

Il comma 18 contiene una norma interpretativa del termine « assegni familiari » di cui all'articolo 1 della legge n. 876 del 1986.

Sempre in materia di assegni familiari si favorisce uno snellimento nelle procedure di ammissione ai trattamenti stessi individuando il reddito di cui all'articolo 23, comma 1, della legge n. 41 del 1986 con i redditi conseguiti nell'anno solare compreso fra il 1° luglio ed il 30 giugno (comma 19).

È ribadita la norma che stabilisce la non computabilità dal reddito familiare, al fine della fruizione degli assegni familiari, delle anticipazioni del trattamento di fine rapporto (comma 22).

Viene reinserita la norma concernente il differimento del termine previsto per la regolarizzazione contributiva dei lavoratori stranieri in Italia (comma 23).

È altresì ribadita la norma di interpretazione autentica concernente l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali per i dirigenti ed impiegati agricoli presso l'ENPAIA (comma 24).

Il comma 25 è diretto a chiarire la portata della disposizione del comma 9 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 688 del 1985, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 1986, concernente la cessione dei crediti vantati dai datori di lavoro nei confronti degli enti pubblici anche economici ai fini della regolarizzazione del pagamento dei contributi o dei premi e dei relativi oneri accessori dovuti agli istituti previdenziali.

Viene infine confermata la norma, relativa alla definizione del reddito di impresa per i commercianti ed artigiani al fine del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (comma 26).

Il comma 27 stabilisce che per il personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, iscritto alla Cassa pensioni dipendenti enti locali, è dovuta la contribuzione per la tubercolosi

nonché per l'ENAOLI a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto risolvendo in tal modo un ampio contenzioso in materia.

* * *

L'accluso decreto viene quindi sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 28 aprile 1987, n. 156, recante fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed interventi per settori in crisi.

2. La presente legge entra in vigore in giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 28 aprile 1987, n. 156, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 1987.

Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed interventi per settori in crisi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare la fiscalizzazione degli oneri sociali e gli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, nonché di adottare misure per taluni settori in crisi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 aprile 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e all'articolo 3 del decreto-legge 3 luglio 1986, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 1986, n. 440, continuano ad applicarsi fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1986.

2. A favore dei soggetti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 3 luglio 1986, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 1986, n. 440, è concessa, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1987 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1988, una riduzione per ogni mensilità, fino alla dodicesima compresa, sul contributo di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, di:

a) lire 26.000 per ogni dipendente;

b) ulteriori lire 83.000 per i dipendenti delle imprese indicate nell'articolo 1, comma primo, della legge 28 novembre 1980, n. 782, e nell'articolo 1, comma terzo, del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 1982, n. 267;

c) ulteriori lire 28.000 per i dipendenti delle imprese di cui alla lettera b) che operano nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

3. Le riduzioni di cui al comma 2 sono maggiorate di un terzo per il personale marittimo che non ha continuità di rapporto di lavoro.

4. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge 1° marzo 1986, n. 64, è sostituito dal seguente:

« 1. Per un periodo di dieci anni a decorrere dal 1° gennaio 1987, è concessa ai datori di lavoro del settore agricolo operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la riduzione del 60 per cento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il personale dipendente così come determinati dalle disposizioni vigenti per le assicurazioni generali obbligatorie ».

5. A favore dei datori di lavoro del settore agricolo è concessa, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1987 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1988, per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, una riduzione sul contributo di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, di lire 133.000 per ogni dipendente. Da tale riduzione sono esclusi i datori di lavoro del settore agricolo operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

6. A favore delle imprese commerciali di cui all'articolo 4, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, ed all'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 573, e degli enti, fondazioni e associazioni senza fine di lucro che erogano le prestazioni assistenziali di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è concessa per ogni mensilità, fino alla dodicesima compresa, una riduzione sul contributo di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, di lire 43.000 per ogni dipendente.

7. Le riduzioni di cui al presente articolo, ad eccezione di quella di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 1° marzo 1986, n. 64, si applicano sino a concorrenza dell'importo complessivo dei contributi di malattia e di maternità dovuti.

8. Le riduzioni di cui al presente articolo, nel caso di corresponsione di retribuzione per un numero di giornate inferiore al mese, sono diminuite di un ventiseiesimo del loro ammontare mensile per ogni giornata non retribuita e, nel caso di lavoro a tempo parziale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, sono attribuite per ogni ora di attività in misura pari al quoziente che si ottiene dividendo l'importo delle predette riduzioni mensili per 156, entro il limite massimo dell'importo stesso.

9. L'ammontare delle riduzioni di cui al presente articolo è rivalutato annualmente dalla legge finanziaria in ragione del tasso di inflazione programmato.

10. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano per i lavoratori che:

- a) non siano stati denunciati agli istituti previdenziali;
- b) siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti;
- c) siano stati denunciati con retribuzioni inferiori a quelle minime previste dai contratti collettivi nazionali e provinciali a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1986.

11. Le disposizioni di cui al comma 10 operano limitatamente ai periodi di inosservanza anche di una delle condizioni previste dal comma stesso.

12. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 7.140 miliardi per il 1987 e in lire 7.430 miliardi per il 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-89, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando, quanto a lire 7.110 miliardi per il 1987 e lire 7.400 miliardi per il 1988, lo specifico accantonamento « Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio » e quanto a lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988, quota parte dell'accantonamento concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 27 luglio 1978, n. 392 (equo canone) ».

13. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 2.

1. La disposizione contenuta nell'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si deve interpretare nel senso che in favore dei lavoratori agricoli iscritti negli elenchi nominativi, compilati a norma dell'articolo 7, primo comma, n. 5), del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, che nel corso dell'anno 1985 hanno effettuato almeno 30 giornate di lavoro agricolo, alle dipendenze di terzi, il computo delle prestazioni di disoccupazione, di indennità economica di malattia e di maternità opera, per l'anno 1986, secondo quanto previsto per il lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici nell'anno 1985, con 51 giornate.

ARTICOLO 3.

1. Il termine per lo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, è differito fino a tutto il

periodo di paga in corso al 30 novembre 1987. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 1.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 4.235 miliardi per l'anno 1989 e in lire 1.746 miliardi per il periodo 1990-1998, si provvede a carico dell'assegnazione di lire 30.000 miliardi all'uopo prevista dall'articolo 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

3. Gli sgravi degli oneri sociali previsti dall'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, possono essere concessi alle aziende che istituiscono o trasferiscono unità produttive, nell'ambito dei territori di cui all'articolo 1 del citato testo unico, e per tutti i dipendenti ivi occupati, in numero non inferiore in ogni caso a duecento, a seguito di processi di riconversione produttiva e tecnologica accertati tramite i competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tal fine il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana appositi decreti tenendo anche conto della esigenza di salvaguardia dei livelli occupazionali. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in 40 miliardi di lire per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64, nell'ambito dell'assegnazione di 30 mila miliardi destinati agli interventi per la riduzione degli oneri sociali nel Mezzogiorno.

ARTICOLO 4.

1. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali a decorrere dal periodo contributivo in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti al pagamento di una somma aggiuntiva a titolo di sanzione civile in ragione d'anno, di importo pari:

a) al tasso dell'interesse di differimento e di dilazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, ulteriormente maggiorato di cinque punti, nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie;

b) al tasso dell'interesse di differimento e di dilazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo connesse a contrastanti

orientamenti giurisprudenziali o amministrativi riconosciute in sede giudiziale o definite per determinazione amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori;

c) al 50 per cento dei contributi o premi in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, la somma aggiuntiva è pari a quella di cui alla lettera a), sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori.

2. La somma aggiuntiva non può superare un importo pari a due volte quello dei contributi o premi omessi o tardivamente versati. I soggetti tenuti al pagamento della somma aggiuntiva nella misura massima sono altresì tenuti al pagamento degli interessi di legge sul debito complessivo a decorrere dal giorno successivo all'insorgenza dell'obbligo della somma aggiuntiva nella predetta misura massima. Restano ferme le sanzioni amministrative e penali.

3. Nel corso delle procedure di concordato, amministrazione controllata e amministrazione straordinaria, in caso di pagamento integrale dei contributi e spese, la somma aggiuntiva può essere ridotta ad un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi di legge, secondo criteri stabiliti dagli enti impositori.

4. I pagamenti effettuati per contributi sociali obbligatori ed accessori a favore degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

5. In caso di omesso o ritardato versamento dei contributi o premi da parte di enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro la somma aggiuntiva è ridotta fino ad un tasso non inferiore a quello degli interessi legali secondo criteri stabiliti dagli enti impositori qualora il ritardo o l'omissione siano connessi alla documentata ritardata erogazione di contributi e finanziamenti pubblici previsti per legge o convenzione.

6. Per i soggetti che provvedano entro il 30 settembre 1987 al versamento dei contributi o premi relativi ai periodi contributivi anteriori a quelli di cui al comma 1, la somma aggiuntiva di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, è sostituita dalla corresponsione degli interessi di differimento e di dilazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, entro il limite massimo del 100 per cento dei contributi o premi.

7. La regolarizzazione estingue il reato e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connessi con la denuncia ed il versamento dei contributi e dei premi ivi compresi quelli di cui all'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto

1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali, con esclusione delle spese legali e degli aggi connessi alla riscossione dei contributi a mezzo ruoli esattoriali.

8. Le disposizioni concernenti la sanzione amministrativa di cui all'articolo 30 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, nel testo modificato dall'articolo 3 della legge 31 marzo 1979, n. 92, si applicano anche nei casi di omessa o ritardata presentazione all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo delle denunce contributive mensili e delle denunce trimestrali dei lavoratori occupati.

9. Le regolarizzazioni contributive effettuate ai sensi dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e dell'articolo 2, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sono convalidate anche se riguardano solo una parte del debito per contributi o premi. In tale ipotesi sul residuo debito sono applicate le somme aggiuntive nella misura stabilita nel comma 6, sempreché il versamento sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori.

10. Per le imprese che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si trovino in stato di amministrazione controllata o amministrazione straordinaria, il termine per la regolarizzazione della posizione debitoria è differito all'ultimo giorno del mese successivo a quello della cessazione dell'amministrazione controllata o straordinaria.

ARTICOLO 5.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano sino al 31 dicembre 1987; la facoltà di pensionamento anticipato prevista dalle predette disposizioni è riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese per le quali siano intervenute deliberazioni del Comitato dei ministri per il coordinamento della politica industriale, ai sensi dell'articolo 2, comma quinto, lettere *a)* e *c)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, relative a periodi successivi, anche solo in parte, al 30 giugno 1986, ovvero deliberazioni relative alla sola facoltà di pensionamento anticipato successivamente al 30 giugno 1986.

2. La facoltà di pensionamento anticipato ai sensi dell'articolo 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, è attribuita in caso di risoluzione del rapporto di lavoro intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche al personale dipendente dalle imprese di cui all'articolo 23, comma secondo, della medesima legge per le quali sia accertata, ai sensi dell'articolo 2, comma quinto, lettera *c)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale.

3. Nell'articolo 1, comma quarto, della legge 31 maggio 1984, n. 193, sono abrogate le parole « e l'articolo 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 ».

4. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, si applicano fino al 31 dicembre 1987 e sono estese al settore alluminio, ivi compresa la produzione di allumina, alle imprese armatoriali poste in amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e al settore fibrocemento e amianto, anche per i lavoratori licenziati successivamente al 1° giugno 1985 da imprese di tale ultimo settore cessate a causa di fallimento. Tali disposizioni si applicano nei confronti dei lavoratori dipendenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, da imprese che diano comunicazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale della esistenza di eccedenze strutturali di personale. Per i lavoratori delle imprese armatoriali poste in amministrazione straordinaria ai sensi della normativa soprarichiamata e di quelle del settore fibrocemento e amianto il requisito di età previsto dagli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, in materia di pensionamento anticipato è stabilito in 52 anni.

5. In riferimento all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, le donne dipendenti del settore siderurgico possono accedere al prepensionamento anche se hanno una età inferiore ai 50 anni, e comunque non inferiore ai 47 anni, purché possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti 300 contributi mensili ovvero 1.300 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in 6 miliardi per il 1987, in 8 miliardi per il 1988 e in 10 miliardi per il 1989, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1987, parzialmente utilizzando l'accantonamento: « Modifiche ed integrazioni alla legge 27 luglio 1978, n. 392 (equo canone) ».

6. Agli effetti del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, per il periodo antecedente al 1° gennaio 1986, le retribuzioni erogate in franchi svizzeri dai datori di lavoro operanti nel comune di Campione d'Italia vanno computate in lire italiane, sulla base di un tasso di cambio fisso di lire 450 per ogni franco svizzero. Sono convalidati i versamenti contributivi già effettuati sulla base di un tasso di cambio non inferiore alla misura sopra indicata.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 1-*quater* del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, sono estese a decorrere dal 1° gennaio 1986, ai contributi previdenziali ed assistenziali a carico dei lavoratori dipendenti operanti nel comune di Campione d'Italia retribuiti in franchi svizzeri.

8. Le disposizioni dell'articolo 13, comma 6, della legge 8 agosto 1985, n. 443, vanno intese nel senso che la efficacia costitutiva della

iscrizione dell'impresa artigiana negli albi, disciplinata dalle leggi emanate dalle regioni a statuto speciale o dalle province autonome che abbiano competenza primaria in materia di artigianato e formazione professionale, fa stato, sin dalla data di entrata in vigore delle medesime leggi, a tutti gli effetti, ivi compresa la definizione dell'impresa ai fini previdenziali.

9. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, nel limite massimo di lire 254 miliardi per l'anno 1987 e di lire 115 miliardi annui a decorrere dall'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, utilizzando, quanto a lire 224 miliardi per il 1987 e lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, l'apposito accantonamento « Proroga del regime di prepensionamento per il settore siderurgico e per quello dell'alluminio » e quanto a lire 30 miliardi per il 1987 e 15 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, l'accantonamento concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 27 luglio 1978, n. 392 (equo canone) ». All'onere derivante dall'attuazione del medesimo comma 4 per la parte relativa ai lavoratori delle imprese armatoriali, valutato in lire 5 miliardi a decorrere dall'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, parzialmente utilizzando l'accantonamento « Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese ».

10. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 6.

1. Il termine di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45, è differito al 1° gennaio 1988.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1987 restano confermate le disposizioni di cui all'articolo 2, comma secondo, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54.

3. Il termine di cui all'articolo 31, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è prorogato al 31 dicembre 1987.

4. La normativa di cui al decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e successive modificazioni ed integrazioni, trova applicazione fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina in materia di integrazione salariale e comunque non oltre il 31 dicembre 1987. Il trattamento di integrazione salariale in corso alla data del 31 dicembre 1986 è prorogabile per un periodo di dodici mesi. Ai lavoratori che vengano sospesi successivamente al 31 dicembre 1986 il predetto trattamento è corrisposto a condizione che essi abbiano un'anzianità minima di sei mesi nel settore ed abbiano prestatato attività lavorativa per almeno tre mesi alle dipendenze dell'impresa che li ha sospesi.

5. Non si fa comunque luogo all'erogazione dell'integrazione salariale di cui al comma 4 nei confronti dei lavoratori che abbiano compiuto sessanta anni di età ed abbiano maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, senza aver esercitato la facoltà di opzione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Le disposizioni contenute nell'articolo 5, commi secondo e terzo, del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, si applicano anche ai lavoratori già dipendenti dalle imprese delle aree industriali della Sardegna, appaltatrici del gruppo SIR beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45. Per i predetti lavoratori il trattamento di cui al richiamato articolo 5, comma terzo, non può essere attribuito per un periodo superiore ai ventiquattro mesi.

7. Ai lavoratori di cui al comma 6 si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3 e quelle dell'articolo 4 del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 3.

8. Ai fini dell'applicazione del comma 6, il CIPI, con propria deliberazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, indica il numero dei lavoratori aventi titolo ed i criteri per la loro individuazione.

9. All'onere derivante dall'applicazione del comma 6, valutato in 30 miliardi di lire annue, si provvede mediante utilizzazione delle disponibilità finanziarie della gestione di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

10. Per consentire alla società di cui all'articolo 5 del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, di far fronte agli oneri derivanti dal comma 6 per quanto riguarda la promozione di iniziative per il reimpiego dei lavoratori indicati nello stesso comma:

a) i fondi di dotazione dell'IRI, dell'ENI e dell'EFIM sono aumentati della somma di lire 3 miliardi ciascuno da destinarsi all'aumento di capitale della GEPI SpA. Per la medesima finalità il Ministero del tesoro è autorizzato a conferire al patrimonio dell'IMI la somma di lire 9 miliardi; la GEPI destinerà tali somme all'aumento di capitale dell'INSAR SpA;

b) i fondi di dotazione dell'IRI e dell'EFIM sono ulteriormente aumentati ciascuno della somma di lire 9 miliardi da destinare all'aumento di capitale dell'INSAR SpA.

11. All'onere di lire 36 miliardi per l'anno 1987 derivante dall'applicazione del comma 10 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista per l'anno medesimo dall'articolo 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64.

12. Il termine di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 20 novembre 1986, n. 777, ed il termine entro il quale deve essere effettuato il versamento della quarta rata dei contributi di cui

all'articolo 13, comma primo, della legge 23 aprile 1981, n. 155, relativa all'anno 1986, sono differiti al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

13. Per le imprese agricole che operano nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, i termini previsti dal comma 12 e quello previsto dal comma 3 dell'articolo 1 della legge 20 novembre 1986, n. 777, sono sospesi. I carichi contributivi relativi all'anno 1986 e quelli di cui all'articolo 2, commi (3. 1) e 6, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546 e all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, non ancora corrisposti, dovranno essere versati senza aggravio di interessi, al Servizio per i contributi agricoli unificati tramite appositi bollettini di conto corrente postale dallo stesso Servizio predisposti, in 20 rate uguali e consecutive a cadenza trimestrale, a decorrere dal 1° novembre 1987.

14. A decorrere dal 1° gennaio 1986, per i lavoratori dello spettacolo con contratto di lavoro a tempo determinato, i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale ed i contributi e le prestazioni per le indennità economiche di malattia e maternità sono calcolati su un importo massimo della retribuzione giornaliera pari a lire 130.000.

15. Il massimale di cui al comma 14 può essere variato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alle risultanze della gestione.

16. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1987, i limiti di reddito di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, agli effetti di cui al comma 4 dello stesso articolo, per la cessazione della corresponsione degli assegni familiari e di ogni altro trattamento di famiglia per il primo figlio e per i genitori a carico ed equiparati, sono moltiplicati per 1,67, con arrotondamento alle 1.000 lire superiori.

17. A decorrere dal 1° gennaio 1987, ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari per le persone a carico, i limiti di reddito mensile di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, sono calcolati in via definitiva sulla base degli importi del trattamento minimo di pensione del fondo pensioni lavoratori dipendenti, determinati in via previsionale ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

18. Nelle parole « assegni familiari » di cui all'articolo 1 della legge 13 dicembre 1986, n. 876, sono comprese anche le maggiorazioni secondo la disciplina prevista dal decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, e successive modificazioni ed integrazioni.

19. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° luglio 1987, il reddito familiare di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è determinato dai redditi conseguiti nell'anno

solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore fino al 30 giugno dell'anno successivo.

20. All'onere derivante dall'applicazione del comma 16, valutato in annue lire 420 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-89, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Revisione della normativa in materia di assegni familiari ».

21. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

22. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1986, gli importi delle anticipazioni sui trattamenti di fine rapporto di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297, non si computano nel reddito familiare di cui all'articolo 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

23. Il termine di cui all'articolo 16, comma 8, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, è differito al 365° giorno successivo alla scadenza del termine di cui al comma 1 del richiamato articolo.

24. In materia di assicurazione contro gli infortuni degli impiegati e dirigenti agricoli, le norme della legge 29 novembre 1962, n. 1655, e successive modificazioni e integrazioni, devono interpretarsi nel senso che tutti i soggetti di cui all'articolo 3 della predetta legge sono assicurati in via esclusiva all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura anche se addetti o sovrastanti a lavori manuali.

25. Ferma restando la validità delle cessioni di credito effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, fra i crediti di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, non sono compresi quelli vantati nei confronti dell'amministrazione finanziaria dello Stato per rimborsi di imposte, tasse od altri oneri fiscali. La disposizione del predetto comma 9, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si applica nel senso che i crediti ammessi a cessione si debbono riferire a titolo originario al datore di lavoro cedente e che il trasferimento dei crediti da parte degli enti cessionari al Ministero del tesoro a congruaggio delle anticipazioni di tesoreria ha l'effetto di accreditare a favore degli enti medesimi importi pari a quelli dei crediti ceduti a partire dalla data della cessione del credito dei datori di lavoro agli enti previdenziali ed assistenziali. Entro novanta giorni dalla notificazione della cessione del credito, l'amministrazione debitrice deve comunicare se intende contestare il credito o se lo riconosce.

26. Per reddito di impresa di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni ed integrazioni, ed all'articolo 2 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, si intende il reddito di impresa relativo alla sola attività per la quale si ha titolo all'iscrizione ai rispettivi elenchi.

27. Per il personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, iscritto alla Cassa per le pensioni per i dipen-

denti degli enti locali, ai sensi dell'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, è dovuta la contribuzione per la tubercolosi nonché per l'ENAOLI, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

ARTICOLO 7.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 22 dicembre 1986, n. 882, e 25 febbraio 1987, n. 48.

ARTICOLO 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1987.

COSSIGA

FANFANI — GORRIERI — GORIA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROGNONI.